

REARISORSE
AMBIENTALIGRUPPO
RETIAMBIENTE 

L'Amministratore Unico

- VISTO** il Verbale dell'Assemblea di REA SpA in data 10 Agosto 2021 con il quale è stato nominato l'Amministratore Unico, fino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2023;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il D.Lgs 50/2016 e in particolare l'art. 60 che consente l'affidamento di forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta;
- VISTA** la Legge di Conversione n. 120/2020 del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 *“Decreto Semplificazioni”* ed in particolare l'art.2 che disciplina l'affidamento dei contratti sopra soglia e l'art.8 co. 1 lettera c) dello stesso decreto con modalità semplificate, termini ridotti e scelta discrezionale del criterio di selezione delle offerte, salvi i limiti di cui all'art. 95 comma 3;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTE** le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016;
- DATO ATTO** che le Amministrazioni Comunali servite hanno richiesto l'implementazione di nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti urbani di tipo domiciliare cosiddetto *“Porta a Porta”*;
- DATO ATTO** che sono ancora in corso le attivazioni dei suddetti servizi sui territori gestiti da Rea Spa, come ad esempio il completamento di Rosignano M.mo e di Cecina;
- CONSIDERATO** pertanto per quanto sopra che è necessario procedere ad un nuovo affidamento per integrare il parco attrezzature con mastelli di varie tipologie;
- CONSIDERATO** che in fase di progettazione è stato valutato che per soddisfare le esigenze di cui sopra è necessaria l'acquisizione di mastelli di diverse tipologie e dimensioni finalizzati al servizio di raccolta porta a porta per le utenze domestiche;
- RITENUTO** che la forma contrattuale da preferire, poiché caratterizzata da maggiore flessibilità e quindi più rispondente alle fluttuazioni attese nell'effettivo fabbisogno, sia quella del Contratto di Accordo Quadro;
- DATO ATTO** che trattasi di una fornitura per la quale non ricorrono i presupposti di cui all'art. 95 comma 3 e che l'oggetto del contratto e i contenuti contrattuali e progettuali a base dell'affidamento già rispondono esattamente ai fabbisogni nei termini voluti

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



dalla committente, che la progettazione della fornitura è stata effettuata nel dettaglio, che la fornitura non è altrimenti eseguibile, e dunque è da ritenere standardizzata per via del livello di progettazione sostanzialmente esecutiva predisposta dalla Committente, oltre che predeterminato nei caratteri essenziali dalle norme inderogabili di legge;

RITENUTO pertanto di poter aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b) del d.lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione massimo stimato in € 550.000,00 da acquisire in regime di Accordo Quadro;

DATO ATTO che l'affidamento non è suddiviso in Lotti poiché tutti i beni da fornire dovranno risultare infine tutti e ciascuno con le stesse identiche caratteristiche (in conformità al fabbisogno della Committente, la cui aggiudicazione sarà infatti orientata all'acquisizione della tipologia più rispondente), consentendo di averne un parco attrezzature omogeneo, e di fruire delle prestazioni secondarie e accessorie presso gli stessi luoghi e con le medesime modalità. L'acquisizione risponde ad un fabbisogno unitario, rendendo necessario che si provveda senza frazionamenti dannosi per la Committente, alla quale deriverebbero disservizi dalla disomogeneità delle forniture e delle prestazioni secondarie e accessorie. Inoltre, il mancato frazionamento in lotti è di fatto ininfluenza della tutela della concorrenza e del mercato, anche perché la Committente ha stabilito requisiti di accesso che non pregiudicano indebitamente la partecipazione degli Operatori adeguatamente qualificati (non potendosi ammettere all'esecuzione Operatori che non siano davvero in grado di eseguire le prestazioni, con maestria e professionalità, nonché con adeguate capacità produttive economiche e finanziarie). Del resto, l'articolazione delle prestazioni (principali, secondarie e accessorie) di fatto consente forme di aggregazione utili a consentire (in ATI o mediante rete o subappalto) l'accesso anche delle micro piccole e medie imprese.

CONSIDERATO che l'efficacia dell'affidamento sarà subordinata all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso collegate) che dovranno essere validamente attestati e verificati come per legge;

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;

DETERMINA

Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Mannari Leonardo e che lo stesso proceda all'affidamento del contratto di Accordo Quadro ex Art.54 del D.Lgs.50/2016 alle condizioni di seguito prescritte e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

- ✓ Oggetto: Fornitura e consegna di mastelli vari di diversa tipologia finalizzati al servizio di raccolta porta a porta delle utenze domestiche nei Comuni serviti da Rea Spa;

- ✓ Tipo di contratto: Contratto di Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 di durata fino a 12 mesi con eventuale proroga di ulteriori 12 mesi nel caso di mancato esaurimento dell'importo massimo spendibile;
- ✓ Importo massimo stimato: € 550.000,00
- ✓ Procedura di affidamento: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 2 e 8 co. 1 lettera c) del Decreto semplificazioni 76/2020 con termini ridotti convertito con legge n. 120/2020
- ✓ Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera b) D.Lgs. 50/2016;
- ✓ Modalità di esecuzione: come da Contratto di Accordo Quadro e relativi contratti specifici esecutivi dello stesso.

Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento sarà coadiuvato dal personale di REA Spa e in particolare dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) A. BATTINI.

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed al compimento di tutti gli atti necessari.

Il contratto sarà firmato dall'Amministratore Unico, entro sessanta giorni dall'affidamento, o contestualmente allo stesso, salva in ogni caso verifica sui presupposti e requisiti di legge.

L'affidatario sarà informato, in sede di affidamento e/o stipula, delle conseguenze per il suo eventuale colpevole ritardo o inadempimento, anche ai fini di cui al d.lgs. 76/2020 convertito con legge 120/2020.

La presente determina è adottata il giorno 10 gennaio 2022 e l'affidamento dovrà essere concluso entro i successivi 6 mesi, quindi entro la data del 09 luglio 2022, pena altrimenti l'applicazione delle previsioni sanzionatorie di cui al d.lgs. 76/2020 convertito con legge 120/2020.

Rosignano Solvay, 10 gennaio 2022

L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti